

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 186

- presentato al Consiglio regionale dai consiglieri Ret, Barillari, Piccin, Revelant, l' 8 febbraio 2017;
- assegnato alla VI Commissione permanente, con parere del Comitato per la legislazione e del Garante regionale dei diritti della persona, il 15 febbraio 2017;
- parere espresso dal Garante regionale dei diritti della persona il 21 febbraio 2017;
- esaminato e approvato all'unanimità con modifiche, dalla VI Commissione permanente nella seduta del 13 aprile 2017, con relazione del consigliere Ret;
- esaminato e approvato all' unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 296 del 18 maggio 2017.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6370/P dd. 24 maggio 2017.

17_SO19_1_LRE_17

Legge regionale 24 maggio 2014, n. 17

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 5/2012

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo

1. La Regione sostiene e finanzia progetti e interventi, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza e pari opportunità tra persone, senza distinzione alcuna. A tal fine sostiene azioni di rilevazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

- a) protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei giovani;
- b) iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi di cui al comma 1;
- c) percorsi educativi, di cooperazione e di partecipazione attiva rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, mirati all'educazione ai sentimenti, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei nuovi media, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
- d) corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, volti ad acquisire competenze e tecniche educative nei confronti dei giovani al fine di favorire una corretta interrelazione e un utilizzo consapevole dei media e dei social network;
- e) corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza e capacità di intervento nella gestione dei conflitti e del fenomeno del bullismo;
- f) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e agli adulti anche all'interno delle scuole;
- g) azioni informative di sensibilizzazione verso gli ordini professionali per l'attivazione di servizi di consulenza, anche legale, alle persone vittime di fenomeni di bullismo.

3. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 i progetti presentati in rete, dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle università, dalle associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo, nonché dalle associazioni dei soggetti no profit.

4. I termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono regolati da apposito regolamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge.>>.

Art. 2 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 5/2012, come inserito dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2017

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:

Art. 21 interventi in ambito sociale e per la promozione della salute

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

- a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;
- b) educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio e promuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e razzismo;
- c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché all'abuso di alcol e tabacco;
- e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;
- f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;
- g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;
- h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro.

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 143

- presentato al Consiglio regionale dai consiglieri Ziberna, Novelli, Riccardi, Marini, De Anna, Piccin, il 29 aprile 2016;
- assegnato alla III Commissione permanente, con parere della VI Commissione permanente, del Comitato per la legislazione e il controllo e del Garante regionale dei diritti della persona, il 3 maggio 2016;
- riassegnato alla VI Commissione permanente il 24 gennaio 2017;
- parere espresso dal Garante regionale dei diritti della persona il 18 maggio 2016;
- esaminato e approvato all'unanimità con modifiche, dalla VI Commissione permanente nella seduta del 13 aprile 2017, con relazione dei consiglieri Ziberna e Codega;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 296 del 18 maggio 2017.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6369/P dd. 24 maggio 2017.

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE